



**Città di Albino  
(Provincia di Bergamo)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

## **ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE**

Il Comune di Albino si avvale della facoltà di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del D. Lgs. 360/98, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e dai commi da 2 a 7 della legge 234/2021 che operano una revisione degli scaglioni dei redditi imponibili IRPEF

## **ARTICOLO 2 – COMPETENZE – ALIQUOTE**

La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è attribuita, salvo disposizioni di Legge, al Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 23/2010 :

- i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività.

E' concessa l'esenzione dall'addizionale comunale per soggetti con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 13.000,00. Resta fermo che la soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote previste per scaglioni.

- l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale è fissata nella misura di:

scaglione € 0,00 - € 28.000,00 :	aliquota 0,66%
scaglione € 28.000,00 - € 50.000,00:	aliquota 0,78%
scaglione € 50.000,00 ed oltre :	aliquota 0,80%

Le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

In virtù della modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 2014, il quale ha soppresso all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360 del 1998, le parole "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento", l'acconto dell'imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente. E' stata eliminata, infatti, la possibilità di riscuotere già in sede di acconto l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno, che prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero Delle Finanze, le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite.

### **ARTICOLO 3 – VERSAMENTO**

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze

### **ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2026

### **ARTICOLO 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.